

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

**RICORRONO
PROPONENDO 1° MOTIVI AGGIUNTI
AL RICORSO R.G. N. 8813/2024-SEZ. IV *quater***

Le seguenti candidate e i seguenti candidati al concorso indetto con Decreto MIM n. 2788/2023, che sono state tutte e tutti ammesse, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992 s.m.i., alla prova scritta che sarà loro somministrata dall'U.S.R. Lazio

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	RESIDENZA
GENNUSO	FELICIA	(CF GNNFLC63B43G211W),	residente in Pachino, via Caracciolo 140 (elenco Lazio);
MATTIA	MARIA GALIA	(CF MTTMGL71A46L639V),	residente in Valmontone (RM), via Casilina 93 (elenco Lazio);

tutti rappresentati e difesi dall'**Avv. Ettore Nesi** (C.F. NSETTR77P27G713S; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it), dall'**Avv. Francesco Paolini** (C.F. PLNFNC74C23D612Q; PEC: avvocato.paolini@pec.studiolegalepn.it, e-mail: avvocato.paolini@studiolegalepn.it), dall'**Avv. Caterina Natalini** (C.F. NTLCRN87R45A657Y; pec: posta@pec.avvocato-natalini.it) e dall'**Avv. Giulia Baggiani** (C.F. BGGGLI90T58G752B; pec: giuliabaggiani@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Ettore Nesi (avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHÉ NEI CONFRONTI

1. della Prof.ssa **Maria Gabriella Celia** C.F. CLEMGB60H45G371S, residente in VIA MAURICI N. 16, (95047) PATERNÒ (CT);
2. del Prof. **Agostino Mastronardi** (C.F. MSTGTN69L31L290K), pec agostino.mastronardi@ingpec.eu;
3. dei Professori **Benedetta Baiocco, Benedetta Baiocco, Marianna De Angelis, Emilia De Angelis, Angela Rita De Canio, Giovanna De Cicco, Carolina De Filippis, Barbara De Filippo, Maria De Franco, Antonella De Geronimo, Elisa De Giuseppe, Annamaria De Pace, Pasquale De Paolis, Paolofiore De Santis, Marina De Somma, Grazia Del Core,**

Clemente Del Giudice, tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado rg 8813/2024 dall'Avv. **Domenico Naso** (C.F. NSADNC65M03H501Z), pec: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

4. dei Professori **Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini**, tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado rg 8813/2024 dall'Avv. **Guido Marone** (cod. fisc. MRNGDU78L18F839D), pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.
5. dei Professori **Elena Bacarella, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cimma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, Marzia Zuppa**, tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado rg 8813/2024 dall'Avv. **Guido Marone** (cod. fisc. MRNGDU78L18F839D), pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

PER ANNULLAMENTO

dei seguenti atti:

- Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 (doc. n. 16);
- DPIT MIM n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 (doc. n. 13);
- nota del MIM prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto “Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023” (doc. n. 14);
- singoli provvedimenti con cui le persone, che sono state inserite nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, sono state nominate Dirigente scolastico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

INSISTENDO

PER ANNULLAMENTO

dei seguenti atti, che sono stati già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio:

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 (doc. n. 3);
- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 (doc. n. 8 e n. 9);
- Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 7);
- singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

**NONCHÉ PER RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE QUESTIONI DI
COSTITUZIONALITÀ CHE SONO STATE ILLUSTRATE NEL RICORSO INTRODUTTIVO**

***** * *****

FATTO

A. Sul d.P.C.M. 3 ottobre 2023.

1. Con d.P.C.M. 3 ottobre 2023 il MIM è stato «autorizzato, per gli **anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico**, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (doc. n. 15).
2. Infatti, come si ricava dalle premesse del ridetto d.P.C.M., con nota MIM del 2 marzo 2023, prot. n. 28204 è stata richiesta, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, **l'autorizzazione ad avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140 dirigenti scolastici**, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata ex art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, D.L. n. 198/2022 s.m.i.
3. Con la stessa nota prot. n. 28204/2023, con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026, è stato comunicato che:
 - i. il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale con qualifica di dirigente scolastico è stimato in n. 1.399 unità;

- ii. le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unità, di cui n. 477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto 2025;
 - iii. la riforma del dimensionamento ex art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comporterà, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni scolastiche;
 - iv. il contingente di n. 1.140 posti, per il quale si richiede l'autorizzazione a indire procedure, è stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, nonché, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed accantonati in attesa della definizione di contenzioso giurisdizionale.
4. Sempre dalle premesse del d.P.C.M. 3 ottobre 2023 si ricava altresì che il M.E.F., con nota del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, ha assentito l'avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 979 unità di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata.

B. Sul concorso ex Decreto n. 2788/2023 per reclutamento di dirigenti scolastici.

5. Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla procedura di reclutamento ordinario di 587 dirigenti scolastici con **Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023** (doc. n. 4).
6. Al comma 3° dell'art. 3 del Decreto n. 2788/2023 è stato stabilito che «**il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale** (...) è determinato in n. 587 posti complessivi».
7. Ciò «**nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-septies,**» D.L. n. 198/2022 s.m.i., poiché il numero di posti messi a concorso corrisponde effettivamente al 60% del contingente complessivo previsto dal d.P.C.M. 3 ottobre 2023.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, Decreto n. 2788/2023, i 587 posti sono stati ripartiti a livello regionale come da seguente tabella:

SEDE	POSTI
ABRUZZO	12
CALABRIA	11
CAMPANIA	34
EMILIA ROMAGNA	28
FRIULI-VENEZIA GIULIA	11
LAZIO	50
LIGURIA	6

LOMBARDIA	156
MARCHE	14
PIEMONTE	65
PUGLIA	32
SARDEGNA	11
SICILIA	26
TOSCANA	54
UMBRIA	5
VENETO	72
TOTALE	587

9. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 2788/2023 saranno «dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato».

C. Sull'ammissione del ricorrente alla prova scritta ex art. 20 legge n. 104/1992.

10. All'art. 6 (*“Prova preselettiva”*) del Decreto MIM n. 2788/2023 è stato previsto lo svolgimento di una “prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale” per il caso in cui “il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso” (così l'art. 6, comma 1°, del Decreto MI n. 194/2022).
11. Tale prova si è in effetti svolta (v. avviso prot. n. 62313 del 2 maggio 2024, doc. n. 5).
12. Gli odierni ricorrenti sono stati tuttavia esonerati dal sostenere tale prova così come previsto dall'art. 6, comma 4°, D.M. n. 194/2022, ai sensi del quale «non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 -bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (v. altresì art. 6, comma 9, del Decreto MIM n. 2788/2023).
13. Come si ricava dai documenti versati in atti, i ricorrenti sono stati ammessi alla prova scritta (doc. n. 10).

D. Sul rapporto tra la procedura concorsuale di reclutamento di cui al Decreto n. 2788/2023 e la procedura assunzionale speciale di cui all'art. 5, da commi 11-quinquies a 11-novies, D.L. n. 198/2022 s.m.i.

14. *Infra* verrà diffusamente esaminato il rapporto tra il concorso di cui al Decreto n. 2788/2023 e il corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. e che è riservato ai candidati della procedura di reclutamento bandita con Decreto 1259/2017.
15. In questa sede si dirà soltanto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del Decreto n. 2788/2023, nelle

immissioni in ruolo dei candidati vincitori della procedura ordinaria di reclutamento sarebbero state rispettate le percentuali previste dall'art. 5, comma 11-septies, D.L. n. 198/2022 s.m.i., ai sensi del quale il 40% dei posti annualmente assegnabili a DS sarebbe stato riservato ai vincitori del rammentato corso intensivo di formazione, il quale è stato disciplinato con Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (sul punto v. altresì art. 10, comma 6°, del Decreto n. 2788/2023).

16. La priorità nell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso "ordinario", nonché l'equilibrio tra posti annualmente assegnabili ai vincitori "ordinari" e ai c.d. "riservisti" sono stati tuttavia annichiliti dall'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
17. Infatti, nel convertire in legge il D.L. n. 71/2024 la legge n. 106/2024 ha introdotto in seno all'art. 12 il comma 1-bis, il quale - a sua volta - ha novellato il D.L. n. 198/2022 s.m.i., inserendo all'art. 5 il **comma 11-septies.1**.
18. Il citato comma 11-septies.1 ha in particolare stabilito che per l'a.s. 2024/2025, nelle more della procedura concorsuale di cui al Decreto n. 2788/2023, il Ministero potrà provvedere alle immissioni in ruolo attingendo all'elenco graduato del corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies del D.L. n. 198/2022 s.m.i., **in deroga alle percentuali di posti assegnabili** di cui al comma 11-septies del medesimo art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i.
19. Con **Decreto n. 2187 del 9 agosto 2024** (doc. n. 8) è stata infine approvata "la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023".
20. Contestualmente, giusto **avviso del 9 agosto 2024, prot. n. 124319** (doc. n. 7), è stato comunicato ai "candidati utilmente collocati" nella graduatoria della procedura di reclutamento, riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023, che **RISULTANO VACANTI E DISPONIBILI N. 519 POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO** nelle regioni: Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Sardegna; Toscana; Veneto.
21. Con il medesimo avviso prot. n. 124319/2024 i *RISERVISTI 2017* sono stati invitati a indicare l'ordine di preferenza tra le regioni disponibili a partire dalle ore 17,30 del 9 agosto fino alle ore 16,00 del 14 agosto 2024, venendo precisato che: «i vincitori utilmente collocati saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ufficio Scolastico Regionale».
22. Con ricorso notificato il 13 agosto 2024 i ricorrenti hanno impugnato i suddetti atti al T.A.R. per il Lazio, domandando misura monocratica ex art. 56 c.p.a., la quale è stata concessa con decreto monocratico n. 3766 del 14 agosto 2024.
23. Il ricorso è stato notificato al MIM e all'U.S.R. Lazio, nonché a una persona controinteressata, la

Avv. Celia, la quale risulta inserita nell'elenco graduato di cui all'art. 9 Decreto n. 107/2023.

24. Con il medesimo decreto la trattazione della domanda cautelare è stata fissata all'udienza camerale del 5 settembre 2024.
25. Successivamente con decreto AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 (doc. n. 16), il MIM ha stabilito di ripartire, su base regionale, il contingente assunzionale autorizzato per l'a.s. 2024/2025, secondo le percentuali indicate dall'articolo 5, comma 11- septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e di destinare l'intero contingente di 519 posti vacanti e disponibili alla graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107 del 2023.
26. Con DPIT2206 del 19 agosto 2024 (doc. n. 13), il MIM ha pubblicato la graduatoria definitiva della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023.
27. In vista dell'udienza camerale si sono costituite in giudizio le Amministrazioni; sono inoltre intervenuti *ad opponendum* persone inserite nel ridetto elenco graduato ex art. 9 Decreto n. 107/2023.
28. All'esito dell'udienza camerale del 5 settembre 2024 la domanda di sospensiva è stata rigettata, la relativa ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il relativo giudizio ha assunto il numero di Ruolo Generale 7206/2024 e verrà trattato alla camera di consiglio del 29 ottobre 2024.

29. Con i presenti motivi aggiunti vengono gravati gli atti, che sono stati assunti dall'Amministrazione scolastica successivamente alla notifica del ricorso e alla pubblicazione del ricordato decreto monocratico. Tali atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

(la numerazione dei motivi farà seguito a quella del ricorso introduttivo)

VII. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA;

30. Successivamente alla notifica del ricorso, con DPIT2206 del 19 agosto 2024 (doc. n. 13), il MIM ha pubblicato la graduatoria definitiva della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023.
31. Anche tale atto è impugnato con i presenti motivi aggiunti. Si tratta tuttavia di un gravame cautelativo. Infatti, l'atto di rettifica della graduatoria non è lesivo dell'interesse di cui è portatore l'odierno ricorrente, il quale ha agito in giudizio a tutela dell'aspettativa legittima a che i posti di D.S. disponibili in ciascun U.S.R. restino tali e quali a quelli previsti nel bando di concorso di cui al Decreto n. 2788/2023.
32. Rispetto a tale pretesa è perciò irrilevante (e priva di lesività) la circostanza che i posti disponibili siano assegnati a un candidato ex Decreto n. 107/2023 piuttosto che un altro.
33. Ciò detto, dall'illegittimità degli atti presupposti conseguirà l'illegittimità in via derivata di tutti gli che sono impugnati con il presente atto, ivi compreso il rammentato DPIT2206 del 19 agosto 2024

(doc. n. 13).

34. Con specifico riferimento alla nota prot. 130296 del 28 agosto 2024 (doc. n. 14), si osserva che essa è lesiva nella parte in cui “congela” i posti destinati ai c.d. *RISERVISTI 2017* in attesa che venga definito il presente contenzioso.
35. Il ricorrente non ha invero interesse a contestare la nomina di reggenti, ma - lo si ribadisce - dall'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti conseguirà che i posti destinati ai vincitori del concorso straordinario dovranno invece restare a disposizione dei vincitori del concorso ordinario.
36. Da qui l'illegittimità in via derivata anche della nota prot. n. 130296/2024.

VIII. - VIOLAZIONE ART. 2, 3, 51 E 97 COST.;
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PER ILLOGICITÀ
MANIFESTA; PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; PER VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE;

E. Sull'impatto dell'art. 12, comma 1-bis, D.L. n. 71/2024 sul contingente di posti di dirigente scolastico.

37. Come ricordato nella narrativa che precede il d.P.C.M. 3 ottobre 2023 ha stabilito un contingente massimo di assunzioni per posti di Dirigente scolastico per il triennio 2023/2026, autorizzando 979 assunzioni.
38. Anteriormente alla novella recata dal D.L. n. 71/2024, di tale contingente il 60% sarebbe stato riservato ai vincitori del concorso ordinario, bandito con Decreto MIM n. 2788/2023; il 40% sarebbe stato invece riservato alle persone inserite nell'elenco ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023.
39. Il 60% di 979 corrisponde a 587; ed infatti l'art. 3, comma 4°, Decreto n. 2788/2023 ha bandito il concorso per l'assunzione di 587 dirigenti scolastici.
40. Il 40% di 979 corrisponde a 392 posti.
41. Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché il Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024, impugnato con i presenti motivi aggiunti, hanno attribuito ben 519 posti alle persone inserite nella graduatoria ad esaurimento ex Decreto MIM n. 107/2023.
42. In altri termini, gli atti impugnati hanno attribuito agli aspiranti DS della procedura assunzionale straordinaria n. 519 posti su 979, pari cioè al 53% del totale.
43. Agli aspiranti D.S. ex Decreto n. 107/2023 è stato quindi assegnato un 13% in più dei posti di dirigente scolastico che sarebbe loro spettato applicando l'art. 5, comma 11-septies, D.L. n. 198/2022 s.m.i.; tale percentuale di posti non potrà perciò essere recuperata né con il "meccanismo

di salvaguardia", né con i turn over, poiché il d.P.C.M. 3 ottobre 2023 fissa un tetto alle nuove assunzioni.

44. Il contingente di posti di dirigente scolastico autorizzato dalla Presidenza del Consiglio non è un numero variabile, modificabile automaticamente in base all'andamento del *turn over* o altri eventi contingenti.
45. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono quelli stabiliti dall'art. 19, commi da 5-quater a 5-sexies, D.L. n. 98/2011, come novellato dall'art. 1, comma 557, della legge 197/2022.
46. Inoltre, come si ricava dal d.P.C.M. 3 ottobre 2023, resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
47. Dunque, il numero di posti di D.S. effettivamente contendibile tra i vincitori del concorso ordinario e i candidati del concorso straordinario resta solo e soltanto quello che è stato fissato dal d.P.C.M. 3 ottobre 2023.

F. Sul dovere dell'Amministrazione scolastica di garantire parità di trattamento a candidate e candidati che abbiano partecipato in tempi distinti a procedure concorsuali di reclutamento di dirigenti scolastici.

48. Gli atti impugnati, compreso il Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024, sono illegittimi in via derivata a cagione della manifesta incostituzionalità dell'art. 12 D.L. n. 71/2024 come convertito dalla legge n. 106/2024.
49. Alla luce di quanto osservato nel precedente paragrafo va inferito che tale disposizione consente l'immissione in ruolo di centinaia di soggetti in virtù di un concorso riservato con un rapidissimo corso intensivo di formazione al quale hanno potuto accedere per il solo fatto di avere in atto un contenzioso relativo al concorso indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017.
50. Detto esito si traduce in una disparità di trattamento, palesemente ingiusta e irragionevole nei confronti di candidate e candidati che, come nel caso dei ricorrenti, sono stati ammessi alla prova scritta del concorso ordinario a cui hanno partecipato.
51. Né potrebbe attribuirsi la benché minima rilevanza alla circostanza che i c.d. *RISERVISTI 2017* vantino un contenzioso pendente con riferimento alla procedura concorsuale "ordinaria" bandita con Decreto MIUR n. 1259/2017.
52. Il corso intensivo di formazione è destinato anche a candidate e candidati le cui fortune si sono fermate alla sola ammissione alla prova scritta e che non sono mai state investite o investiti di funzioni dirigenziali in virtù di tale ammissione.
53. La procedura assunzionale *de qua* non può quindi assimilarsi a procedure di stabilizzazione finalizzate a conservare in seno all'Amministrazione scolastica soggetti che, nelle more del

contenzioso, abbiano maturato esperienze professionali di rango apicale/dirigenziale; soggetti di cui tiene peraltro conto il comma 11-decies dell'art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i.

54. **Né la corsia assunzionale privilegiata potrebbe essere giustificata dall'esigenza di transigere *ope legis* il contenzioso.**

55. Sul punto difetta una puntuale valutazione da parte del legislatore, il quale si limita a enunciare affermazioni autoevidenti. Venendo in rilievo una legge provvedimento, la ragionevolezza delle scelte assunte dalla legge di conversione del D.L. n. 198/2022 s.m.i., ancorché ammantate di forza di legge, dovrebbe essere nondimeno sindacabile, per esempio tramite i lavori preparatori.

56. A ogni buon conto, che difetti l'esigenza di transigere *ope legis* un contenzioso massivo è palese e ovvio. A distanza di 6 anni dall'indizione del concorso di cui al Decreto MIUR 1259/2017, deve ritenersi chiaro e circostanziabile il quadro dei contenziosi pendenti e del loro esito.

57. Con riferimento alla procedura assunzionale in esame, il **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** ha del resto evidenziato nel **parere n. 103 del 15 maggio 2023** (doc. n. 2) che «**le motivazioni addotte nei ricorsi sono state riconosciute infondate nella totalità delle sentenze definitive a favore dell'Amministrazione**». Di talché, chiosa il CSPI:

«Anche per questo motivo appaiono poco coerenti alcune scelte presenti nello schema di decreto in esame, che rendono ancora più discutibile l'attuazione della normativa. Esse probabilmente sono foriere di altro contenzioso da parte delle categorie escluse dalla procedura in oggetto. Ad esempio, tra le altre, quella dei ricorrenti che, non avendo superato la prova scritta, abbiano non solo ricorso avverso il decreto di non ammissione alla prova orale, ma successivamente con motivi aggiunti abbiano impugnato anche la graduatoria finale. Nel frattempo il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, mentre quello avverso la graduatoria finale potrebbe esserlo ancora (art. 2, comma 3, lett. a)».

58. Si noti inoltre che, in base all'art. 2 del Decreto MIM n. 107/2023, nelle già ampie maglie dei beneficiari della procedura assunzionale sono ricompresi anche soggetti che, oltre a non aver superato tutte le prove concorsuali, sono risultati soccombenti sia davanti al T.A.R. che al Consiglio di Stato, ma che vantano la pendenza del giudizio di revocazione della sentenza definitiva di secondo grado (cfr. art. 2, comma 3°, *lettera d*), del citato Decreto 107/2023).

59. *Come possono il legislatore e l'Amministrazione scolastica sostenere che un giudizio di revocazione, il cui buon esito è statisticamente irrilevante, possa legittimare un trattamento ad personam?*

G. (segue): sull'inesistenza di ragioni d'urgenza per far fronte a vacanze d'organico con procedure assunzionali atipiche in sostituzione di quelle concorsuali.

60. Potrebbe *ex adverso* sostenersi che l'esigenza sottesa alla procedura assunzionale accelerata sia prevalentemente quella di reperire speditamente figure dirigenziali apicali in deroga al principio

secondo cui, «in base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali» (così Corte costituzionale sent. n. 190 dell'11 maggio 2006).

61. Anche tale argomento non coglierebbe tuttavia nel segno. L'art. 5, da comma 11-quinquies a comma 11-novies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. sarebbe comunque illegittimo nella parte in cui ha limitato l'ammissione al corso intensivo di formazione soltanto delle candidate e dei candidati di cui al Decreto MIUR 1259/2017, escludendo quanti abbiano superato prove preselettive nei concorsi ordinari banditi successivamente a tale bando. Anche tali soggetti, infatti, potrebbero essere utilmente inseriti nell'elenco graduato di cui all'art. 9 del Decreto MIM n. 107/2023 per sopperire a vacanze di organico.
62. La disposizione censurata è cioè irragionevole nella parte in cui limita l'accesso alla procedura assunzionale speciale ai soli soggetti, che hanno un contenzioso pendente riferibile al concorso bandito con Decreto n. 1259/2017. La deroga al generale principio di concorso pubblico nel reclutamento della dirigenza scolastica è condizionata a una circostanza del tutto "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare le migliori professionalità.
63. Irragionevolmente, un'analoga estensione non è prevista a favore di altre candidate e altri candidati, che come i ricorrenti, sono stati ammessi alla prova scritta della relativa procedura di reclutamento.
64. L'esclusione degli odierni ricorrenti si fonda sulla mancanza di un contenzioso pendente avverso la procedura di reclutamento in corso, ma - come detto - non si tratta di un criterio distintivo funzionale all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità.
65. Va inoltre rilevato, in una prospettiva di sistema, che la contestata limitazione soggettiva non arrecherà alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative.
66. Infatti, l'accesso alla dirigenza dei *RISERVISTI 2017* consentirà agli stessi di scavalcare le candidate e i candidati che risultassero vincitori del concorso ordinario bandito con Decreto MIM n. 2788/2023.
67. Pertanto, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti alla procedura assunzionale di cui all'art. 5, da comma 11-quinquies a comma 11-novies, le censurate disposizioni confliggono non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., posto che il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento della dirigenza scolastica (cfr. sent. n. 190/2006).
68. Da qui la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 5,

comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. laddove limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ivi previsto soltanto ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva di cui al concorso bandito con Decreto MIUR n. 1259/2017, escludendo dalla medesima procedura assunzionale le candidate e i candidati che siano stati ammessi alla prova scritta in concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici banditi ai sensi del D.M. n. 194/2022.

69. Sotto quest'ultimo aspetto merita osservare che la contestata aporia costituzionale avrebbe potuto essere superata solo che fosse stato approvato l'emendamento *Malpezzi, Rossomando, D'Elia*, n. 12.501 (doc. n. 6) al DDL n. 1193, di conversione in legge del D.L. n. 71/2024.

70. Con l'emendamento 12.501 era stata prevista l'istituzione di un corso intensivo di formazione dedicato anche per le odierne parti ricorrenti; più precisamente era così previsto:

«Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono inseriti i seguenti:

"11-septies.1. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione degli esiti di possibili contenziosi. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-septies.2. La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-septies.1 costituisce ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-septies.

11-septies.3. Le prove finali del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-septies.1 si concludono in tempo utile per consentire l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-septies.2."» (doc. n. 6 cit.).

71. Nella seduta del 23 luglio 2024 l'Assemblea del Senato ha tuttavia approvato il d.d.l. n. 1193 conformemente al testo approvato dalla Camera, avendo il Governo posto la fiducia.

H. Conclusioni al 8° motivo.

72. Come è noto, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento non può sussistere in tutti i casi in cui non risulti dimostrata l'assoluta identità di situazioni.
73. Sulla parte ricorrente grava quindi l'onere di dimostrare che il pubblico potere sia stato esercitato serbando un trattamento differenziato e discriminatorio in situazioni uguali.
74. Nella specie, sono state fornite serie, circostanziate e univoche indicazioni da cui ricavare l'identità della posizione di chi è stato ammesso alla prova scritta nella procedura concorsuale ex D.M. n. 1259/2017 e quanti sono stati ammessi alla prova scritta del concorso ex Decreto MIM n. 2788/2023.
75. Gli impugnati atti non si sottraggono dunque alla censura di eccesso di potere in epigrafe indicata.

IX. VIOLAZIONE ART. 3 COST.

I. Sulla violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo di un bilanciamento costituzionalmente illegittimo.

76. Per il caso in cui l'Ecc.mo T.A.R. ritenesse che la questione di costituzionalità prospettata con il motivo che precede non superi il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza, sarebbe allora rilevante e non manifestamente infondata la violazione dell'art. 3 Cost., *sub specie* di lesione del principio di eguaglianza e (mancanza di) ragionevolezza, da parte dell'art. 5, comma 11-*septies*.1. del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dall'art. 12 del d.l. n. 71/2024 come convertito dalla l.n. 106/2024.
77. Richiamate le inferenze aritmetiche, che precedono, è evidente che la norma *de qua* va a esaurire, attingendo alla graduatoria del corso intensivo riservato, le immissioni in ruolo dei D.S. per l'a.s. 2024/2025, il che scardina un equilibrio che lo stesso legislatore aveva trovato in precedenza per bilanciare le esigenze dei partecipanti alle due diverse procedure concorsuali in essere (ovvero, attingere con proporzioni 60%-40% alle due graduatorie, comma 11-*septies* dello stesso articolo); è proprio nel venir meno di tale equilibrio che si radica il difetto di ragionevolezza.
78. Non appare inutile, ai fini dell'argomentazione, spendere alcune parole sui diversi profili della ragionevolezza emersi nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
79. La prima e più evidente applicazione del principio di ragionevolezza si manifesta quando viene utilizzato come criterio per valutare una disparità di trattamento derivante da una classificazione legislativa.
80. In prospettiva più ampia, ma sempre legata all'art. 3 Cost., la ragionevolezza si configura come sinonimo di razionalità, logicità, coerenza e congruità. Essa funge da criterio di giudizio nei casi in cui la Corte deve pronunciarsi su una questione che coinvolge due principi costituzionalmente garantiti, i quali, nella specifica situazione esaminata, non possono essere contemporaneamente

attuati.

81. Nella giurisprudenza della Corte, tale scrutinio di ragionevolezza è particolarmente stretto nel caso delle leggi provvedimento, una categoria alla quale la norma *de qua* indubbiamente afferisce, in primo luogo per la sua platea costituita da destinatari *ex ante* predeterminati.
82. Ed è la stessa Corte, nella sentenza n. 64 del 2014, a ricapitolare le sue stesse definizioni di leggi provvedimento, quali fonti di rango primario che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (da ultimo, sentenza n. 154 del 2013), ovvero che «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (sentenza n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e concreto» (ad es. sentenza n. 20 del 2012), e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa «della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa» (sentenze n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).
83. Con la norma *de qua* – che presenta tutte queste caratteristiche – si versa quindi, indubitabilmente, nella categoria delle leggi provvedimento.
84. Si osservi, tuttavia, che la Corte, nel confermare la generale compatibilità della legge provvedimento con la Costituzione (ad es. sentenze n. 275 del 2013 e n. 85 del 2013), ha costantemente ribadito che tali «leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore» (Corte cost., sentenza n. 64 del 2014, punto 9.1 del *Considerato in diritto*).
85. E tale stretto scrutinio «deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia [...] la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo» (Corte cost., sentenza n. 267 del 2007, punto n. 4 del *Considerato in diritto*): proprio ciò che accade nel caso in oggetto.
86. Dall'*iter* argomentativo adottato nelle sue sentenze dal Giudice delle leggi è dato inferire che la questione relativa all'attuale formulazione dell'art. 5, comma 11-*septies*.1. del d.l. n. 198/2022 deve essere impostata nei termini che seguono.
87. Nello specifico, ci si deve chiedere se una simile legge provvedimento sia in grado di superare uno stretto scrutinio di ragionevolezza, specialmente sotto i profili della non arbitrarietà e quindi della considerazione da parte del legislatore di tutti gli interessi in gioco, ivi compresi gli interessi nella titolarità di soggetti diversi dai destinatari della norma.
88. La risposta non può che essere negativa, rendendo la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.
89. Appare, anzitutto, opportuno rilevare che la previsione di un concorso riservato non contrasta di per sé con i principi costituzionali. La stessa Corte costituzionale ha, infatti, più volte avallato l'utilizzo di detto strumento, purché rispettoso di una serie di criteri (da ultimo, si veda Corte cost., sentenza n. 89 del 2022).

90. La pronuncia costituzionale n. 106 del 2019 ha, invero, esplicitamente consentito il ricorso al concorso riservato proprio con riferimento ad un caso che coinvolgeva dei Dirigenti Scolastici, precisando che: «[a]ttraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici», evitando che gli effetti di rapporti rimasti “pendenti” «continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze» (Corte cost., sentenza n. 106 del 2019 cit., punto n. 7.2 del *Considerato in diritto*).
91. Tuttavia, anche in tale pronuncia la Corte costituzionale è stata giudice del sindacato sulla ragionevolezza della previsione di tali concorsi proprio per evitare sperequazioni, in quanto tali lesive di principi costituzionali: la disposizione impugnata nell’ambito del giudizio oggetto della citata pronuncia n. 106 del 2019, infatti, riconosceva «ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici», e dunque era proprio «sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appunta[va]no le censure del rimettente e delle parti private costituite» (Corte cost., sentenza n. 106 del 2019 cit., punto n. 7.1 del *Considerato in diritto*).
92. Pertanto, la questione circa la ragionevolezza e, dunque, la costituzionalità o meno del ricorso allo strumento del concorso riservato deve essere affrontata e risolta avendo riguardo alla situazione di altri possibili aspiranti ed alle loro aspettative di conseguire il bene della vita dell’immissione in ruolo.
93. Deve, cioè, essere scongiurato il rischio che gli interessi di soggetti non ricompresi nel concorso riservato vedano indebitamente sacrificate le proprie posizioni giuridiche, pur avendo eguale – se non addirittura – maggiore pregio.
94. Tale sacrificio può avvenire in base ai criteri di ammissione, ma non solo: occorre aver presente il complessivo procedimento, e – come in questo caso – la lesione può risultare da un aspetto previsto “a valle”, ovvero quello dell’utilizzo della graduatoria del concorso riservato ai fini dell’immissione in ruolo.
95. Dal punto di vista della questione di legittimità costituzionale, nel caso in oggetto il bilanciamento irragionevole sta, in particolare, nel combinato disposto tra la previsione di un concorso riservato per i ricorrenti del concorso 2017 (sempre art. 5, del d.l. n. 198/2022, comma 11-*quinquies*) e la sopravvenuta previsione di cui al comma 11-*septies*.1.
96. Come si è detto, infatti, in virtù di tale sopravvenienza nell’anno scolastico 2024/2025 sarebbe immesso in ruolo un numero cospicuo di soggetti in virtù di un concorso riservato con un rapidissimo corso intensivo di formazione, concorso al quale gli stessi hanno potuto accedere per

il solo fatto di avere in atto un contenzioso relativo al concorso indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017.

97. Quanto appena detto finirebbe con il ledere le legittime aspettative degli attuali concorsisti 2023.
98. Questi ultimi, infatti, sono oggi in attesa di svolgere le restanti fasi del concorso, avendo già compiuto scelte relative alle Regioni d'interesse senza poter in alcun modo prevedere questa massiva, totalizzante sopravvenienza nelle immissioni in ruolo.
99. Non può quindi realisticamente negarsi che, malgrado le apparenti salvaguardie previste nel comma 11.*septies*.1, le “nuove” modalità di immissioni in ruolo producano effetti a cascata anche dopo la futura conclusione del concorso (ordinario) 2023.
100. Infatti, benché il legislatore abbia previsto che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate per il 2024/2025 siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con decreto direttoriale 18 dicembre 2023, n. 2788, l'imprevista ed imprevedibile immissione in ruolo di un gran numero di soggetti è destinata a cambiare radicalmente il quadro dei posti disponibili rispetto alle scelte – si ripete – già compiute dai concorsisti 2023 con riferimento a scelte già compiute (in primo luogo, in quale Regione sostenere il concorso).
101. Nella narrativa che precede è stato già osservato che il MIM con avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024 ha messo a disposizione dei *RISERVISTI 2017* un numero di posti addirittura superiore al contingente complessivo di cui all'art. 3 del Decreto MIM n. 2788/2023.
102. Per le regioni, contemplate sia dal Decreto MIM n. 2788/2023, sia dall'avviso prot. 124319/2024 (e cioè Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Sardegna; Toscana; Veneto), risultano i seguenti contingenti complessivi:
 - i. 467 in base al Decreto MIM n. 2788/2023;
 - ii. 519 in base all'avviso prot. n. 124319/2024.
103. Dunque, è evidente che l'applicazione dell'art. 12 D.L. n. 71/2024 comporterà lo svuotamento dei posti a disposizione degli odierni ricorrenti.
104. A ciò, peraltro, si sommano tutti i rischi di ritardi e di ulteriori sopravvenienze – ad esempio, economico-finanziarie – che potrebbero rendere impossibile un tale reintegro del contingente assunzionale, già ad oggi inverosimile visti i numeri in gioco.
105. Come si è detto, l'esigenza di trovare un bilanciamento tra le aspettative dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali sovrapposte era stata considerata dallo stesso legislatore, tant'è che nell'istituire il concorso riservato per i concorsisti (ricorrenti) 2017 aveva appunto a suo tempo previsto che «[l]e immissioni in ruolo [*fossero*] effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n.

194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento» (art. 5, del d.l. n. 198/2022, comma 11-*septies*).

106. **Il fatto stesso che il legislatore avesse previsto – si ripete – congiuntamente il concorso riservato e il sistema di quote per le immissioni in ruolo è indicativo della consapevolezza di non poter squilibrare eccessivamente le immissioni in ruolo a favore di tale stessa procedura:** addirittura – si noti – tali immissioni sono inserite nel comma appena citato come non prioritarie e minoritarie rispetto a quelle del concorso bandito ai sensi del d.m. del 2022, ovvero l'attuale concorso 2023.
107. Appare dunque con chiarezza che **l'aver previsto, in deroga a tale bilanciamento, che per l'a.s. 2024/2025 le immissioni in ruolo siano per il 100% provenienti dal corso riservato costituisce una legge provvedimento irragionevole, che sacrifica le aspettative relative al contingente assunzionale di soggetti che avevano organizzato la propria partecipazione in funzione di un quadro completamente diverso.**
108. Riprendendo di nuovo le parole della Corte nella citata pronuncia n. 106 del 2019, solo alle condizioni innanzi riportate il concorso riservato potrebbe costituire un bilanciamento in grado di accordare «una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso» (punto n. 7.2 del *Considerato in diritto*).
109. Un tale esito non può dirsi invece garantito dalla soluzione prevista dalla norma *de qua*, la quale finisce per porre i candidati del concorso bandito nel 2023 in una situazione irragionevolmente peggiore rispetto a quanti invece hanno potuto aderire al citato concorso riservato.
110. Giova ribadire, infatti, che i ricorrenti pur essendo stati ammessi alla prova scritta della procedura di reclutamento 2023, finiscono per essere esclusi dalle prossime immissioni in ruolo, a differenza di quanti, invece, pur trovandosi in situazioni analoghe, hanno potuto, tempo addietro, beneficiare dell'accesso al concorso riservato, in ragione soltanto dell'aver instaurato un contenzioso avverso gli atti della procedura concorsuale bandita nell'anno 2017.
111. La questione di legittimità costituzionale, dunque, non può dirsi manifestamente infondata e, come si è detto e si ribadirà, è con evidenza rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, costituendo la base giuridica delle immissioni in ruolo lesive della posizione giuridica dei ricorrenti.
- J. Sulla violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo del mancato rispetto della proporzionalità.**
112. Vi sono, poi, ulteriori profili che denunciano l'irragionevolezza del comma 11-*septies*.1.
113. Nell'operare il bilanciamento - illegittimo, come si è detto - tra il sacrificio delle aspettative degli

odierni ricorrenti e l'esigenza di ridurre il numero delle reggenze per l'a.s. 2024/25, il legislatore ha compiuto una scelta non rispettosa della proporzionalità, così ridondando (anche sotto questo profilo) in una carenza di ragionevolezza.

114. A fronte, infatti, di un asserito “pericolo” (peraltro transitorio e pienamente previsto dall'ordinamento), il legislatore con il comma 11.*septies*.1 ha optato per immissioni in ruolo *pleno iure* - e quindi irreversibili e non transitorie - utilizzando, per così dire, la prima graduatoria che sarebbe stata verosimilmente pronta, anziché optare per soluzioni che potessero comunque consentire il rispetto del bilanciamento 60%-40% che il legislatore stesso aveva previamente individuato.
115. Al fine di dare un'idea più precisa della mancanza di proporzionalità di una scelta così ingiustificatamente netta, si consideri che ancora al momento dell'approvazione finale della l.n. 106/2024 (23 luglio 2024) si sarebbe avuto, almeno in astratto, il tempo per organizzare un ulteriore corso riservato per i concorsisti 2023 sul modello di quanto svolto per i concorsisti (ricorrenti) 2017, in grado di consentire il rispetto del principio 60%-40% già a partire da settembre 2024. Ciò oltre al fatto che, comunque, le stesse immissioni in ruolo avrebbero potuto essere diversamente modulate nei tempi da parte del legislatore.
116. A fronte quindi di una pluralità di scelte possibili che avrebbero consentito di evitare un numero cospicuo di reggenze, il legislatore ha optato per una soluzione così sproporzionata da trascendere i limiti della discrezionalità legislativa e tracimare – anche sotto questo aspetto – nel difetto di ragionevolezza.

K. Sulla violazione del principio di ragionevolezza per lesione dell'aspettativa legittima in termini di prevedibilità del contingente assunzionale.

117. Quanto qui esposto è confermato dalla sentenza Corte cost. n. 89 del 2022: in tal caso – come del resto in altri dei precedenti qui citati – il giudizio *a quo* e la censura di ragionevolezza vertevano sui meri criteri di ammissione ad un concorso riservato, e su ciò la Corte ha affermato che «un affidamento tutelabile non può riposare sull'aspettativa di partecipare a un concorso interamente riservato, e, dunque, bandito in deroga alla regola del concorso pubblico *ex art. 97*, quarto comma, Cost.», citando i più immediati precedenti delle sentenze n. 133 del 2020 e n. 110 del 2017 (punto 3.3. del *Considerato in diritto*)
118. Fermo restando quanto sarà osservato *infra* circa l'incostituzionalità dei criteri di ammissione al concorso riservato, i quali si riducono alla pendenza di un ricorso, **è palesemente irragionevole la censurata norma che dispone sulle immissioni in ruolo a valle della procedura assunzionale, che “cannibalizzano” l'intero contingente assunzionale per l'a.s. 2024/25.**
119. Nel caso qui ad oggetto l'aspettativa legittima si era formata proprio su questo punto: mentre il comma 11-*quinquies* aveva previsto una certa ripartizione delle immissioni tra le graduatorie, sulla

cui base erano state compiute scelte attinenti alla partecipazione al concorso, la norma *de qua* è andata – imprevedibilmente – a stravolgere tale ripartizione.

120. Ora, la giurisprudenza della Corte «è costante nel ritenere che, a particolari condizioni, l'art. 3 Cost. possa offrire una tutela all'affidamento» (sentenza n. 216 del 2023, punto 5 del *Considerato in diritto*).
121. Tale principio prevede certo la possibilità di bilanciamenti, ma a condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale», pena la frustrazione – appunto – dell'«affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (tra le molte, si vedano le sentenze n. 145 del 2022, n. 54 del 2019 e n. 216 e n. 56 del 2015).
122. Ora, la stessa giurisprudenza della Corte ha stabilito precisi indici di (ir)ragionevolezza della norma in rapporto alla lesione dell'affidamento (sentenza n. 108 del 2019), tra i quali il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento - di diritto o di fatto - retroattivo (ad es. sentenza n. 89 del 2018), la prevedibilità della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013) e la stessa proporzionalità dell'intervento legislativo (in particolare, sentenza n. 108 del 2016).
123. Come si è detto, la modifica di cui alla norma *de qua* risultava del tutto imprevedibile – anche considerando la presenza già di una normativa transitoria, o comunque di compromesso – e ha inciso su posizioni ormai consolidate anche in precise scelte concorsuali; inoltre, anche a questi fini rileva la detta mancanza di proporzionalità dell'intervento.
124. Anche sotto il profilo della lesione dell'affidamento, dunque, il comma 11.*septies*.1 risulta non conforme a Costituzione.

X. VIOLAZIONE ART. 97 COST.

L. Sulla violazione dei principi del buon andamento e del pubblico concorso.

125. L'immissione in ruolo attingendo esclusivamente alle graduatorie del concorso riservato presenta altresì profili relativi alla violazione dei principi del buon andamento e del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.
126. Se infatti, come chiarito nei precedenti sopra richiamati, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale non è in sé un concorso riservato a violare tali principi ma ne costituisce indubbiamente una deroga, siamo qui in presenza di un caso nel quale l'altro possibile “canale” di assunzioni, ovvero quello ordinario, si trova ingiustamente sacrificato, con il concreto rischio – come si è detto – di pregiudizi irreversibili nel caso della mancanza di ripristino del contingente assunzionale per gli anni successivi.
127. Anche dal punto di vista dei principi di cui all'art. 97 Cost. testé richiamati emerge quindi per l'a.a. 2024/25 una “corsia preferenziale” per il concorso riservato rispetto al corso ordinario che è

talmente marcata da far sorgere la violazione dei principi del buon andamento e del pubblico concorso: se infatti – si ribadisce – la previsione di un concorso riservato non è in sé illegittima, la sua previsione necessita comunque di adeguate cautele a che altre posizioni egualmente (o più) meritevoli non siano lese, ed è precisamente quello che accade con il comma 11-*septies*.1, che – sovradosando le immissioni in ruolo a partire dal corso riservato – getta su di esso i caratteri dell'illegittimità costituzionale anche con riferimento al parametro dell'art. 97.

128. A ciò si aggiunga che la corsia preferenziale, riconosciuta dall'art. 5, da comma 11-*quinquies* a comma 11-*novies*, D.L. n. 198/2022 s.m.i., è destinata a soggetti il cui unico merito è stato quello di tenere pendente per circa 6 anni il contenzioso inerente al loro mancato superamento di tutte le prove del concorso ordinario (sul punto si rinvia a quanto osservato *supra* ai §§ 63 e ss., da intendersi integralmente trascritti).

XI. VIOLAZIONE ART. 77 COST.

- M. Sull'eterogeneità tra decretazione d'urgenza e leggi di conversione in materia di procedura assunzionale accelerata dei c.d. RISERVISTI 2017. I principi generali desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

129. Sempre nel caso in cui l'Ecc.mo T.A.R. ritenesse che gli odierni ricorrenti siano legittimamente esclusi dalla partecipazione al corso intensivo di formazione, previsto dall'art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i., sorgerebbe l'interesse a censurare *tout court* le fonti che hanno disciplinato la procedura assunzionale di cui si discute.
130. In punto di rilevanza delle questioni infra prospettate, si osserva che dal loro accoglimento gli odierni ricorrenti conseguirebbe non solo la riespansione del contingente numerico previsto dall'art. 3 del Decreto MIM n. 2788/2023, ma verrebbe addirittura meno la quota di riserva prevista dall'art. 5, da comma 11-*quinquies* a comma 11-*novies*, D.L. n. 198/2022 s.m.i.; sarebbero pertanto ben maggiori le chances di essere speditamente immessi in ruolo per i vincitori del concorso ordinario.
131. Ciò premesso si osserva che sia l'art. 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, D.L. n. 198/2022 s.m.i., sia l'art. 12, comma 1-bis, D.L. n. 71/2024 si connotano per essere stati introdotti in sede di conversione di decreti legge a contenuto plurimo, meglio noti come Decreti *Mille-proroghe*. Si tratta di una tipologia di decreto-legge connotato dalla «*ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale» (Corte cost. sent. n. 22/2012; nello stesso senso Corte costituzionale sent. n. 245 del 9 dicembre 2022).

132. In entrambi i casi tuttavia le leggi di conversione si connotano per un contenuto eterogeneo rispetto a quello dei rispettivi decreti legge.
 133. Sennonché per costante costituzionale «la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l'art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (Corte costituzionale sent. n. 245 del 9 dicembre 2022; nello stesso senso sent. n. 22/2012).
 134. Secondo il medesimo indirizzo, «la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata” o “a competenza tipica” (ex plurimis, sentenza n. 32 del 2014)» (punto 2 della sent. n. 245/2022 cit.); di talché - viene osservato sempre nella sent. 245/2022 - il decreto-legge è una fonte “a emendabilità limitata”, poiché ne è «consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2022), a quelle in esso originariamente contemplate» (punto 2 della sent. n. 245/2022 cit.).
 135. Tale conclusione è stata confermata anche in riferimento ai c.d. “*Decreti Mille-proroghe*” e cioè «a provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo, precisandosi che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante» (punto 2.1 della sent. n. 245/2022 cit.).
 136. Il rispetto dell'art. 77 Cost. impone quindi di verificare se il contenuto delle disposizioni censurate, introdotte in fase di conversione, sia o meno funzionalmente correlate ai rispettivi Decreti *Mille-proroghe*.
- N. (segue): in particolare, i commi da 11-quinquies a 11-novies dell'art. 5 D.L. n. 198/2022.**
137. Quanto al D.L. n. 198/2022 nel testo originario recava all'art. 5 un elenco di termini da prorogare in materia di istruzione e merito; nessuno di essi ineriva alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, né tantomeno ineriva al contenzioso correlato alla procedura di cui al Decreto MIUR n. 1259/2017.
 138. In tale provvedimento le norme censurate sono state inserite in sede di conversione per il tramite dell'art. 1, comma 1°, della legge 24 febbraio 2023, n. 14; tali norme hanno introdotto per la prima volta una procedura assunzionale alternativa a quella concorsuale, innovando radicalmente il contenuto dell'originario D.L. n. 198/2022.
 139. Il doveroso collegamento di tipo funzionale tra decretazione d'urgenza e legge di conversione non potrebbe invero rivenirsi nella sola rubrica dell'art. 5 (“*Proroga di termini in materia di istruzione e*

merito”).

140. Ciò in quanto le norme censurate introducono una deroga al principio generale del pubblico concorso, mediante previsioni che, come si è detto poco sopra, recano un contenuto di legge-provvedimento; di talché quest’ultime rispetto alle previsioni dell’originario decreto legge non possono ritenersi coerenti con la finalità e con la *ratio* complessiva del ridetto D.L. n. 198/2022.
141. A ben vedere la procedura assunzionale, disciplinata dall’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, è del tutto estranea al contenuto e alle finalità dell’originario D.L. n. 198/2022, il quale non aveva **nemmeno latamente considerato** l’assunzione “privilegiata” dei candidati nella procedura concorsuale bandita con Decreto MIUR n. 1259/2017, che pur non avendo superato tutte le prove del concorso ordinario, avessero però un contenzioso ancora pendente.
142. A ragionare altrimenti, si giungerebbe al paradosso che la semplice evocazione della materia scolastica nella rubrica dell’art. 5 cit. diventi lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge in sede di conversione, oltretutto a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, così prefigurando un procedimento legislativo alternativo a quello ordinario, anche mediante il ricorso alla questione di fiducia, in una materia che tuttavia ha rilevanza costituzionale e cioè il rispetto del principio di pubblico concorso per il reclutamento di figure dirigenziali apicali in seno all’amministrazione scolastica.

O. (segue): l’art. 12, comma 1-bis, D.L. n. 71/2024.

143. Anche nel caso dell’art. 12, comma 1-bis, D.L. n. 71/2024 appare palese l’eterogeneità della legge provvedimento afferente al corso intensivo di formazione, che è stata inserita dalla legge di conversione del medesimo decreto, rispetto al tema trattato dall’originario art. 12, il quale si era limitato a novellare l’art. 19-quater del D.L. legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
144. Quest’ultima disposizione inerisce alla mobilità di dirigenti scolastici e quindi di soggetti che già occupano quella posizione; si tratta di un ambito ben diverso da quello del reclutamento di nuovi dirigenti scolastici, oltretutto mediante procedure assunzionali alternative a quelle ordinarie.
145. Anche in questo caso appare pertanto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 12, comma 1-bis, D.L. n. 71/2024 come convertito dalla legge n. 106/2024 in relazione all’art. 77 Cost.

XII. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA.

146. Dall’accoglimento delle questioni di costituzionalità sopra illustrate conseguirà l’illegittimità in via derivata degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 e di ogni ulteriore atto consequenziale, compreso l’atto con cui è stata approvata in

via definitiva la graduatoria ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, nonché compresi gli atti di contenuto incognito *medio tempore* adottati.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del ricorso introduttivo R.G. n. 8813/2024 e dei presenti motivi aggiunti

Ai fini del pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che: **1)** il presente ricorso ha valore indeterminabile; **2)** non è dovuto il pagamento del contributo unificato sono impugnati meramente consequenziali a quelli gravati con l'atto introduttivo del giudizio e che non ampliano il *thema disputandum*;

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria, nonché notifiche ex art. 170 c.p.c. al seguente domicilio digitale: **avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it**

Si depositano i seguenti documenti (la numerazione fa seguito a quella dell'ultimo deposito nel giudizio R.G. n. 8813/2024):

15. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2023;

16. Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024;

17. Estratto Reginde pec Avv. Celia.

Con vittoria di spese di giudizio.

Con ossequio.

Firenze, 10 ottobre 2024

Avv. Ettore Nesi

Avv. Francesco Paolini

Avv. Caterina Natalini

Avv. Giulia Baggiani